



# Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

**Previdenza NEWS**  
**Numero 2 – 25 febbraio 2017**

*A cura dei Collegi dell'ODCEC di Roma Delegati alla CNPADC per il mandato 2016-2020*

---

## **CNPADC: AUTONOMO POTERE DI ACCERTAMENTO DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**

“La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione alla Cassa, sia periodicamente e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, che l’esercizio della professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 4 D.Lgs. n. 139/2005, ancorché tale incompatibilità non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente”.

Questo è il principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato nella sentenza n. 2612/2017 a seguito del ricorso di un Professionista che, al raggiungimento dei limiti della legge, ha presentato la domanda per la pensione e che si è visto annullare periodi contributivi a causa dello svolgimento di attività professionale in situazioni di incompatibilità.

Il Collegio, pronunciandosi sull’autonomo potere della Cassa di decidere delle controversie inerenti alle questioni di diniego delle prestazioni previdenziali, pone fine all’annosa questione che nel tempo ha visto contrapporsi differenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali che hanno indotto la sezione Lavoro della Suprema Corte a rimettere alle Sezioni Unite la questione per dirimere il contrasto interpretativo.

Secondo un primo orientamento, contrario all’autonomo potere decisionale della Cassa, quest’ultima sarebbe titolare esclusivamente del potere di accertare il requisito della continuità dell’esercizio della professione e non anche quello di verificare la regolarità dell’iscrizione all’albo professionale per una causa di incompatibilità, di esclusiva competenza del Consiglio dell’Ordine.

Il secondo orientamento, cui hanno aderito le Sezioni Unite, riconosce alla Cassa un autonomo potere di verifica della legittimità dell’esercizio dell’attività professionale.

Gli Ermellini giungono al principio riportato in epigrafe in ragione del fatto che la condizione che può dar luogo alle ipotesi di incompatibilità deve tenere in considerazione non solo delle condizioni soggettive (la mera assunzione della qualifica di dottore commercialista) ma anche delle condizioni oggettive consistenti nell’effettivo accertamento del concreto esercizio della diversa attività ritenuta incompatibile. Ciò premesso, stante la non necessaria coincidenza tra i requisiti che stabiliscono l’iscrizione all’albo e quelli che comportano l’iscrizione alla Cassa non hanno rinvenuto ostacoli nel ritenere che l’accertamento della sussistenza di situazioni di incompatibilità, sia esercitato anche dalla Cassa, per verificare la regolare iscrizione alla stessa e per l’erogazione delle prestazioni previdenziali.

A sostegno di tale interpretazione la Suprema Corte ha osservato che gli articoli 20 e 22 della legge n. 21 del 1986 prevedono la possibilità, per la Cassa, di accertare la sussistenza del requisito dell'effettivo esercizio dell'attività professionale ancor prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali ed assistenziali potendo essa, all'uopo, effettuare controlli ed accertamenti ritenuti più idonei onde giungere alla conoscenza di elementi utili e rilevanti in ordine alla iscrizione ed alla contribuzione del singolo professionista.

In conclusione, per i giudici di legittimità, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha il potere di annullare i periodi contributivi durante i quali la professione sia stata svolta in situazione di incompatibilità, anche se tale condizione non sia stata preventivamente accertata e sanzionata dal competente Consiglio dell'Ordine, atteso che il potere di indagine riconosciuto alla Cassa ha ad oggetto non solo il fatto storico dell'esercizio della professione ma anche, implicitamente e necessariamente, la sua legittimità.